


N.	DATA	DESCRIZIONE	ENTE	FIRMA	REDAZIONE E VERIFICA	APPROVAZIONE
0	10.12.2002	FIRMA EMISSIONE	REG.	REG.		
1	12.09.2002	MODIFICHE AL REGOLAMENTO MERCATO	REG.	REG.		

**REGOLAMENTO
MERCATO COMUNALE**
(in vigore dal 10/01/2003)



46/2002

COMUNE DI BROLO

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(*Delibera del Consiglio Comunale n.40 del 12.9.2003*)

- Articolo 1: *Oggetto e finalità del regolamento del commercio su aree pubbliche;*
Articolo 2: *Tipologia del commercio su aree pubbliche;*
Articolo 3: *Istituzione e localizzazione del mercato settimanale;*
Articolo 4: *Spostamento e sospensione del mercato settimanale;*
Articolo 5: *Concessioni;*
Articolo 6: *Posteggi*
Articolo 7: *Cessione, trasferimento e sub ingresso;*
Articolo 8: *Assegnazione*
Articolo 9: *Revoca;*
Articolo 10: *Riassegnazione posteggi per ristrutturazione e spostamento del mercato ;*
Articolo 11: *Circolazione Stradale;*
Articolo 12: *Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita;*
Articolo 13: *Norme igienico-sanitarie e di sicurezza;*
Articolo 14: *Commercio in forma itinerante;*
Articolo 15: *Tributi;*
Articolo 16: *Sanzioni;*
Disposizioni finali e transitorie..

Articolo 1.

Oggetto e finalità

del regolamento del commercio su aree pubbliche

Il commercio Comunale su aree pubbliche è disciplinato dalle LL. RR. nn. 18/95, 2/96 e 28/99 e dalle altre norme Statali vigenti in materia, in quanto applicati nonchè da presente Regolamento.

Le finalità del commercio su aree pubbliche sono:

- **L'efficienza, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;**
- **la tutela del consumatore e la sicurezza dei prodotti;**
- **l'efficienza e lo sviluppo delle reti distributive al fine del contenimento dei prezzi;**
- **l'equilibrio delle strutture distributive e le diverse forme di vendita.**

Articolo 2.

Tipologia del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi operatori (**Autorizzazioni di tipo "A"**);
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (**Autorizzazioni di tipo "B"**, mercato settimanale);
- c) su qualsiasi area purché in forma itinerante (**Autorizzazioni di tipo "C"**).

Di tutti i tre tipi di autorizzazioni su descritte, "A", "B" e "C", possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali ed anche autorizzazioni temporanee in occasioni di fiere-mercato, sagre o di altre

manifestazioni straordinarie.

Articolo 3.

Istituzione e localizzazione del mercato settimanale

La disposizione del commercio su aree pubbliche nel comune di Brolo è quella descritta nella planimetria allegata alla delibera C.C. n° 8 dell'11/03/2002, nella quale sono evidenziati:

- l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la suddivisione nelle tipologie di settore merceologico:
 - Raggruppamento I – Alimentari, articoli per la pulizia della persona e della casa.
 - Raggruppamento II – Calzature ed abbigliamento.
 - Raggruppamento III – Prodotti vari (ciò che non è compreso nel raggruppamento).
 - Produttori agricoli
- il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;
- il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione.

Articolo 4.

Spostamento e sospensione del mercato settimanale

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati o fiere locali e lo spostamento di luogo o di data degli stessi, sentita la commissione di mercato di cui all'art. 4 comma 1 lettera d L.R. 08/01/96 n° 2. Lo spostamento dell'area adibita a mercato, tutta o in parte, può verificarsi per motivi di pubblico interesse, **mediante avviso agli operatori in forma pubblica e anticipata**. Solo per fondati motivi urgenti e non prevedibili di viabilità **Sanità, Ordine pubblico e sicurezza**, il Sindaco può emettere Ordinanza motivata di sospensione o di spostamento temporaneo.

Articolo 5.

Concessioni

- L'operatore che richiede il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche deve possedere i requisiti morali di cui all'art. 3 della L.R. 22 dicembre 1999 n° 28. La concessione del posteggio non può essere di durata superiore a 10 anni ed è rinnovabile. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi e per gli effetti del D. P. R. 445 del 28/12/00. Essa deve essere inviata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o **presentata a mano**.

Sono tenuti presso l'Ufficio Commercio, a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- la planimetria del mercato;
- l'elenco dei titolari di concessione;

Articolo 6.

Posteggi

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività. L'individuazione di n° 73 posteggi divisi per raggruppamenti merceologici, di cui il 10% riservato ai coltivatori diretti, è rappresentata nell'elaborato tecnico redatto dall'Uff. Tecnico Comunale, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Non può essere concesso più di un posteggio al medesimo operatore commerciale. L'autorizzazione e la concessione di posteggio, unitamente ad un cartellino di riconoscimento, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio. Essa dovrà contenere:

- generalità del concessionario o della società,

- numero del posteggio
- dimensione del posteggio
- partita iva o codice fiscale (per gli agricoltori)
- raggruppamento merceologico
- durata dell'autorizzazione.

L'ampliamento del posteggio può essere effettuato fino ad un massimo di 20 mq per aumento di superficie se vi è disponibilità, e per una superficie maggiore in caso di accorpamento di azienda a seguito di sub ingresso;

Articolo 7

Cessione, trasferimento e sub ingresso

Il sub ingresso dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento del diritto di posteggio con la medesima data di scadenza.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione, previo accertamento della regolarità contributiva.

In caso di sub ingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

Nell'ambito delle tipologie merceologiche, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto del settore di appartenenza del cedente.

Non è ammesso di operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà.

Articolo 8.

Assegnazione

Qualora un posteggio del mercato settimanale si renda disponibile per deposito del titolo, per revoca o per qualsiasi altro motivo, è istituita una graduatoria degli aventi diritto fra coloro che abbiano presentato, all'ufficio Comunale competente, apposita istanza a mezzo lettera raccomandata o **presentata a mano con numero di protocollo di entrata.**

Articolo 9.

Revoca

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- non risulti più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 1999 n° 28;
- decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per **cinque** settimane consecutive (cinque giorni consecutivi di mercato).

Sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, svolgimento di incarichi pubblici e per gravi motivi personali che dovranno essere in ogni caso comunicati per iscritto al **competente ufficio Comunale.**

Le assenze ingiustificate saranno iscritte in apposito registro **custodito dal Comando Vigili Urbani.**

- non ritiri la concessione e la relativa autorizzazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- non adempia al pagamento dei relativi tributi;

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio e viceversa e non dà luogo al rimborso delle quote versate.

Articolo 10.

Riassegnazione posteggi per ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di parziale ristrutturazione o spostamento del mercato, la riassegnazione dei posteggi di nuova ubicazione avviene solo per gli operatori già titolari di concessione dei posteggi interessati al trasferimento. La superficie dei singoli posteggi trasferiti non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria salvo accordo con l'operatore.

La nuova assegnazione dei posteggi avverrà seguendo la tipologia dei raggruppamenti merceologici di cui all'art. 3, secondo la relativa numerazione di posteggio e tenendo conto della superficie complessiva di ogni singolo operatore.

Articolo 11.

Circolazione Stradale

Nelle aree destinate all'esercizio del commercio è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli ad esclusione degli automezzi degli operatori del mercato che potranno accedervi sino all'apertura del mercato e **lasciarlo solo dopo la chiusura**, mentre per i mezzi di pronto intervento il passaggio deve sempre essere assicurato e facilitato.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi e sui marciapiedi.

Articolo 12.

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire in originale la propria autorizzazione e tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. I banchi di vendita, gli *automarket* od altri automezzi, le attrezzature compresi i generatori e le merci esposte devono essere collocati negli spazi delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggi.
3. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità civili verso terzi derivanti da leggi, regolamenti e **gli usi che regolano la proprietà ed il possesso.**
4. Le tende di protezione dei banchi ed quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,30 garantendo il transito dei veicoli di soccorso e **pronto intervento.**
5. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
6. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposta con cartello ben visibile con l'indicazione **MERCE USATA.**
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi.

Articolo 13.

Norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. In ogni caso è vietato esporre prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
4. L'operatore deve tenere a **disposizione e pronto** all'uso un estintore di almeno **Kg. 3,00** omologato e **revisionato.**

Articolo 14.

Commercio in forma itinerante

Il commercio in forma itinerante (autorizzazioni di tipo "C") può essere esercitato dai titolari di licenza per i residenti e dietro rilascio di NULLAOSTA da parte dell'Ufficio Commercio valido per gli operatori non residenti in possesso dell'autorizzazione rilasciata da altro Comune.

Il commercio in forma itinerante è disposto alle seguenti limitazioni:

- non può essere esercitato durante gli orari di vendita del mercato settimanale;
- non è consentito sostare in prossimità di crocevia o arrecare intralcio alla viabilità,
- non è consentita la sosta nelle immediate vicinanze delle scuole, ad una distanza inferiore a mt. 50 da un esercizio commerciale dotato delle medesime tabelle merceologiche,
- su terreni privati, all'interno della stazione ferroviaria o sulla spiaggia senza il permesso della competente Capitaneria di Porto.
- non è consentita la sosta sullo stesso posto per un periodo di tempo maggiore di 1 ora e in un posto distante meno di 500 mt. dal precedente.
- non è consentito usare megafoni, altoparlanti ed altri mezzi di amplificazione sonora.

Articolo 15.

Tributi

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento anticipato dei relativi tributi locali per l'anno solare in corso. I pagamenti successivi dovranno effettuarsi, pena la decadenza della relativa concessione, con versamento annuale anticipato da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno solare.

Il ritardato pagamento per i primi 30 giorni comporta una soprattassa pari ad **Euro 5,00 per i primi 15 giorni ed Euro 15 per i successivi.**

Decorso il periodo di deroga senza l'avvenuto pagamento si procederà alla revoca della concessione del posteggio.

Articolo 16.

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di legge e le norme del Regolamento Comunale per il Commercio su aree pubbliche, salvo le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sarà punito ai sensi delle vigenti normative, richiamate al successivo articolo 16, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato stesso.



Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal Regolamento si richiama a quanto disposto dalle seguenti Leggi o Decreti:


- Legge Regionale n. 18/95,;
- Legge Regionale n. 2/96;
- Legge Regionale n. 28/99;
- Decreto legislativo n. 114/98.
- Legge n. 3/03

Il presente regolamento si compone di n.16 articoli, disciplina il commercio nel Comune di Brolo.

Entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.



COMUNE DI BROLO
Ufficio Tecnico
 Il responsabile del
SERVIZIO-TERRITORIO - URBANISTICA e LL.PP.
 (Ing. *Ridolfo Basilio*)



Numerazione Settoriale Scelta Definitiva
 Bancarolle 8 x 4
 8 x 5

ANIMETRIA

